

**373. Decreto luogotenenziale 15 aprile 1917 n. 643. Provvedimenti sui sudditi di stati nemici.**

*Questo decreto è stato pubblicato in Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, Tipografia delle Mantellate, Roma, 1917, n. 643, ed in GU 30 aprile 1917 n. 101. È entrato in vigore il 30 aprile 1917.*

Tommaso Duca di Savoia e di Genova, Luogotenente generale di Sua Maestà Vittorio Emanuele III, per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia; In virtù dell'autorità a Noi delegata e dei poteri straordinari conferiti al Governo del Re con legge 22 maggio 1915, n. 671;

Visto l'art. 2 del decreto luogotenenziale 18 luglio 1916, n. 864.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del guardasigilli, Ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti, di concerto con i Ministri degli affari esteri, delle colonie, dell'interno, d'industria, commercio e lavoro e del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

1. E' vietata a chiunque si trovi nel territorio del Regno e delle colonie la rimessa all'estero di denaro o di titoli a favore di sudditi di Stati nemici e di persone e di enti che risiedano nel territorio dei detti Stati o in quello da essi occupato. È vietata del pari ai nazionali ogni forma di pagamento all'estero, diretto o indiretto a favore dei loro sudditi, delle persone e degli enti medesimi.

I contravventori a tali divieti saranno puniti a norma dell'art. 3 del decreto luogotenenziale 8 agosto 1916, n. 969.

2. I pagamenti necessari per mantenere in vigore le patenti, i modelli e i marchi di fabbrica negli Stati nemici sono per ora ammessi.

3. Concorrendo speciali motivi, potranno in casi singoli, essere sancite deroghe al divieto di cui all'art. 1 dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro, di concerto con quello degli esteri.

4. I debitori verso sudditi nemici restano liberati dalle obbligazioni depositando ciò che è da loro dovuto nella cassa depositi e prestiti, dove rimarrà sotto sequestro.

Qualora sulla domanda giudiziale di sudditi dell'impero centrale, cui non sia applicabile l'art. 2 del decreto luogotenenziale 24 giugno 1915, n. 902, sia fatto luogo a condanna per il pagamento di somme, il magistrato ordinerà che tale pagamento avvenga mediante deposito nella cassa depositi e prestiti, col vincolo del sequestro.

Nelle colonie, i depositi di cui ai precedenti commi sono eseguiti nelle casse postali di risparmio con libretti intestati al creditore e con inibizione di rimborsi, salvo il disposto dell'articolo seguente. I libretti, a cura dell'ufficio postale emittente, saranno dati in consegna al segretario generale di ciascun governo.

5. Sopra domanda del proprietario o di chi lo rappresenta, dalle somme depositate in conformità dell'articolo precedente il Prefetto ha la facoltà di autorizzare il prelevamento di quelle occorrenti per il pagamento, nel Regno o nelle colonie, delle imposte o di debiti verso persone od enti, cui non sia negata la facoltà di commercio in Italia, purché i debiti stessi risultino da titoli aventi data certa anteriore al presente decreto.

Il Prefetto potrà inoltre consentire prelevamenti a favore del proprietario delle somme depositate, i di persone della sua famiglia.

Contro le deliberazioni del Prefetto non sarà ammesso alcun ricorso, né in via amministrativa né in via giudiziaria.

Nelle colonie le attribuzioni dal presente articolo demandate ai Prefetti saranno esercitate dai Governatori.

6. Con decreto del Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto col Ministro per gli affari esteri, potranno essere dichiarate esenti dal sindacato di cui nel Nostro decreto 8 agosto 1916, n. 961, ed esercitare liberamente il proprio commercio, ditte di nazionalità nemica, stabilite nel Regno, quando concorrano le seguenti condizioni:

a) non siano state emanate, nello Stato cui la ditta appartiene, disposizioni intese ad impedire, limitare o sindacare il commercio dei cittadini italiani, colà residenti;

b) la ditta spieghi azione autonoma, assolutamente libera da vincoli con ditte o istituti stabiliti nella madrepatria, od in altro paese nemico o occupato dal nemico.

**7.** Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri sarà revocata la concessione, quando venga a mancare una delle condizioni indicate nell'articolo precedente.

**8.** Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.